



COMUNE DI SILEA

Provincia di Treviso

Regolamento per la Consulta Giovanile comunale

Approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 30/07/2018

Articolo 1 - Istituzione

1. È istituita dal Comune di Silea, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 30/07/2018, la "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE" (di seguito denominata Consulta), strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica comunale.

Articolo 2 - Attribuzioni

1. La Consulta Giovanile Comunale è un organismo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunali provvisto di funzioni di impulso nei confronti degli organi elettivi del Comune nelle materie afferenti le politiche giovanili; è inoltre strumento di stimolo e incoraggiamento nei confronti dei giovani ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita cittadina.

2. La Consulta attende alle finalità indicate:

- a. è strumento di conoscenza della realtà dei giovani;
- b. fornisce proposte all'Amministrazione Comunale sulle tematiche giovanili tramite le quali concorre alla definizione delle politiche giovanili;
- c. promuove progetti, incontri, eventi, dibattiti per e con i giovani;
- d. attiva iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- e. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili, anche informali, il Tavolo delle Agenzie Educative e le istituzioni locali;
- f. collabora con l'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di eventi ed iniziative che riguardano le tematiche giovanili;
- g. opera affinché si creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e socializzazione dei giovani attraverso la piena collaborazione degli amministratori, degli uffici comunali competenti e con il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli.

Articolo 3 - Organi

1. Sono organi della Consulta Giovanile Comunale: l'Assemblea, e l'Ufficio di Presidenza composto da 1 Presidente, 1 Vicepresidente, 1 Segretario, da 3 membri eletti dall'Assemblea e da 1 rappresentante per ogni gruppo di Lavoro.

Articolo 4 - L'Assemblea

Sono componenti dell'Assemblea i giovani residenti o attivi nel territorio comunale in età compresa tra i 18 ed i 29 anni che richiedano di parteciparvi all'atto dell'insediamento. Possono essere accolti anche associazioni e/o gruppi giovanili presenti nel territorio. La richiesta di ammissione all'Assemblea va presentata durante una qualsiasi convocazione. Di diritto fanno parte dell'Assemblea il Sindaco e/o un suo delegato, un rappresentante dei Consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale: questi ultimi resteranno in carica per il tempo in cui saranno amministratori e, comunque, al massimo, per la durata del Consiglio Comunale

Articolo 5 - Presidente, Vicepresidente e Segretario

1. Il Presidente della Consulta Giovanile, il Vicepresidente, il Segretario e i 3 membri vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione o a maggioranza relativa nella votazione successiva. Durano in carica due anni, e alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

2. Il Presidente:

- a. coordina i lavori;
- b. assume la rappresentanza formale;
- c. convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.

3. Il Vicepresidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vicepresidente ne assume tutte le funzioni.

4. Il Segretario per ogni incontro redigerà un verbale riportante le presenze, i contenuti discussi e le decisioni assunte sia in sede dell'Ufficio di Presidenza sia in sede dell'Assemblea che dovrà essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

Articolo 6 - Gruppi di Lavoro

1. All'interno della Assemblea potranno costituirsi Gruppi di Lavoro con il compito di trattare e sviluppare specifiche tematiche quali lavoro, formazione, cultura, sport, partecipazione attiva, ecc.
2. Detti gruppi si riuniscono autonomamente e, per il raggiungimento di obiettivi specifici potranno avvalersi anche della collaborazione di persone estranee anche afferenti all'Assessorato alle Politiche Giovanili in accordo con l'Ufficio di Presidenza di cui all'art.5.
3. Le risultanze del lavoro svolto saranno poi esaminate ed, eventualmente, sottoposte a votazione nelle riunioni dell'Assemblea.

Articolo 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti l'Assemblea.
2. L'Assemblea è convocata non meno di due volte all'anno e in via straordinaria ogni volta se ne rilevi la necessità.
3. L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria sia dal Sindaco e/o suo delegato sia da due terzi dei Consiglieri Comunali.
4. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di questi, dal più anziano in età dei componenti presenti.
5. La stesura dell'ordine del giorno è fatta dal Presidente e ogni membro può farvi inserire proprie proposte.
6. Il Presidente, su propria iniziativa o dietro richiesta dell'Assemblea, può richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, Segretario Comunale o funzionari Comunali.

Articolo 8 - Funzioni del Sindaco e/o suo delegato

1. Il Sindaco e/o un suo delegato:
 - convoca la prima riunione dell'Assemblea entro un mese dalla sua istituzione;
 - mette a disposizione il personale comunale per fornire la documentazione a supporto del funzionamento della stessa.

Articolo 9 - Validità delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea sono valide se sono presenti almeno un terzo dei componenti l'Assemblea senza computare a tal fine il Presidente della stessa.

Articolo 10 - Sede

1. La sede della Consulta è nei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale e che potranno essere modificati in base alle eventuali necessità della stessa.

Articolo 11 - Modifiche al Regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera.

Articolo 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Articolo 13 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà pubblicato nell'apposita sezione di amministrazione trasparente

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera che lo approva.
2. Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale o regionale.